



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE N. 1 del 20-02-2023

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI REGOLAMENTO INTERNO FNOMCEO

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell'Istruttoria: Maria Emanuela Pinto

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 20-02-2023 ;

VISTO l'articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3;

VISTO l'articolo 35, comma 2, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 secondo il quale "*I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati Centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali*";

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale n. 49 del 26 gennaio 2023 concernente le modifiche al Regolamento interno della FNOMCeO,

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento interno della FNOMCeO, come di seguito indicate:

LIBRO PRIMO

TITOLO V

DELLE COMMISSIONI DI ALBO E DELLE ASSEMBLEE DEI PRESIDENTI DI ALBO

Art. 93-bis - Commissioni di Albo

- 1. La Commissione Albo Medici è composta dalla componente medica del Comitato Centrale.*
- 2. La Commissione Albo Odontoiatri è composta da nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di Albo Odontoiatri territoriali.*

Art. 93 - ter- Composizione

1. *L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Medici è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Medici istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano.*
2. *L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano.*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 93- quater – Adunanze degli organi collegiali

1. *Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni di Albo e delle Assemblee dei Presidenti di Albo si svolgono a Roma, salvo motivate eccezioni. Le riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica.*
2. *Le Assemblee dei Presidenti delle Commissioni di Albo si riuniscono due volte l'anno salvo deroghe.*
3. *Le eccezioni e le deroghe sono approvate dal Comitato Centrale.*

Art. 93 - quinquies – Mozione di sfiducia

1. *La procedura di sfiducia è avviata con una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato Centrale o della Commissione di Albo.*
2. *I promotori notificano la mozione all'interessato e ai componenti il Comitato Centrale o la Commissione di Albo e alla FNOMCeO con PEC/REM. Entro 30 giorni dalla notifica il Presidente del Comitato Centrale o della Commissione di Albo convoca un'apposita seduta inserendo all'ordine del giorno l'esame della mozione medesima.*
3. *Nel caso in cui la mozione è presentata nei confronti del Presidente la seduta è convocata dal Vicepresidente.*

Art. 93- sexies – Modalità procedurali

1. *La votazione sulla mozione di sfiducia avviene a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia è approvata, con delibera, se votano a favore almeno due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto. Dalla data di adozione della predetta delibera, se è sfiduciato il Presidente i suoi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Se sono sfiduciati il Vicepresidente o il Segretario o il Tesoriere, i poteri e le funzioni attribuiti alla carica investita dalla sfiducia sono attribuiti al componente più anziano di età che non riveste altra carica all'interno del Comitato Centrale o della Commissione di Albo.*
2. *Il termine di impugnazione della delibera di sfiducia decorre dalla data di comunicazione all'interessato da effettuarsi entro cinque (5) giorni dalla data di approvazione.*
3. *Si procede all'elezione della carica vacante non prima di trenta (30) giorni e non oltre i tre (3) mesi.*

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero della Salute che, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nel termine di tre mesi dalla ricezione, potrà con decreto motivato disporre l'annullamento del regolamento per vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.